

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA OCCULTA

Testo integrato alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 609/2021/R/IDR

Premessa

Nella presente proposta sono riportate le integrazioni e modifiche al testo vigente "Regolamento per il riconoscimento della perdita occulta" in coordinamento alla deliberazione ARERA n. 609/2021/R/IDR.

1. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di fornire delle linee guida ai Clienti qualora si verificasse l'eventualità di una perdita occulta a valle dell'apparecchio di misura.

2. DEFINIZIONE

Premesso che, secondo l'art. 9 del vigente regolamento del Servizio Idrico Integrato, "l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente"; si definisce perdita occulta una perdita fisica nell'impianto idraulico, a valle dell'apparecchio di misura, di proprietà quindi del Cliente, che comporta una fuoriuscita d'acqua che non può essere accertata con la normale diligenza richiesta all'utenza per la verifica e il controllo dei beni di proprietà. La perdita occulta è in primo luogo una perdita non affiorante e quindi non visibile, la cui esistenza può solo essere rilevata una volta chiusi tutti i rubinetti dell'utenza dalla rotazione delle lancette o dei rulli del contatore. A titolo esemplificativo e non esaustivo non sono perdite occulte le perdite dagli apparecchi idraulici (servizi igienici, rubinetteria, addolcitori, ecc..) di proprietà del Cliente, come pure le perdite che danno luogo a estese macchie di umidità sulle superficie delle abitazioni o ad allagamenti dei terreni.

3. MODALITÀ IN ACQUISIZIONE DELLA DEPENALIZZAZIONE PER PERDITA OCCULTA

In caso di accertamento della perdita occulta e conseguente presenza di elevati consumi o laddove il Gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

Il Cliente può richiedere ad Acea ATO5 il ricalcolo di parte dell'importo esposto in bolletta qualora il consumo sia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di

riferimento. Un utente può accedere ad una nuova richiesta di depenalizzazione non prima di 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ed oggetto di richiesta di applicazione della procedura di perdita occulta e previo accertamento da parte del Gestore¹. La richiesta può essere acquisita solo dopo accertamento della perdita occulta da parte di un tecnico di Acea Ato 5 anche se successivamente alla riparazione della perdita stessa.

L'utente avvia la procedura d'accertamento della perdita occulta da parte del Gestore utilizzando uno dei canali di comunicazione messi a disposizione:

- ✓ Email: commerciale@aceaato5.it
- ✓ Pec: commerciale.ato5@pec.aceaspa.it
- ✓ Sportelli commerciali
- ✓ Posta ordinaria: Acea Ato 5 SpA Viale Roma snc - 03100 Frosinone.

Alla comunicazione dell'utente seguirà l'accertamento da parte del Gestore² anche se successivo alla riparazione della perdita stessa. Quest'ultima sarà sempre e comunque a carico dell'utente. La riparazione potrà sempre avvenire qualora il Gestore non fosse intervenuto per l'accertamento entro 24h dalla segnalazione della perdita da parte dell'utente e non oltre tre mesi dalla richiesta. A valle dell'accertamento da parte del Gestore sarà inviata all'utente una formale comunicazione scritta sull'esito dell'accertamento, e qualora questo esito fosse negativo verrà esplicitata la motivazione.

4. RICALCOLO CONSUMI

Il ricalco del dovuto per quanto riguarda la quota acquedotto verrà effettuato sulla base della tipologia di utenza e della regolarità dei tentativi di lettura con le modalità appresso esplicitate. Per quanto riguarda invece la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione, ove erogati, saranno decurtati della quantità di consumo eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento. In mancanza del consumo medio giornaliero, e per le nuove attivazioni, si procederà alla stima sulla base della media giornaliera per la specifica categoria d'utenza. Per la determinazione dei parametri di calcolo si prenderà in esame il consumo medio giornaliero di riferimento rappresentato dal consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, e relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. E' necessario che l'utente fornisca la lettura effettiva al momento della riparazione del danno per consentire il corretto avvio dei calcoli di fatturazione, con la possibilità dell'estensione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 3 mesi, tale da consentire la riparazione. A seguito del ricalco del consumo verrà emessa una nota di credito qualora fosse già stata emessa la

¹ Fatto salvo diversi accordi sulle modalità operative tra il Gestore e la STO dell'EGATO 5

² Fatto salvo diversi accordi sulle modalità operative tra il Gestore e la STO dell'EGATO 5

fatturazione. Per l'accettazione della richiesta è necessario che l'utente trasmetta obbligatoriamente l'apposito modulo (Allegato I).

Nell'ipotesi in cui venga accertata una esclusiva responsabilità del Gestore nella causa della perdita occulta, il costo oltre il consumo medio giornaliero, sarà totalmente a carico del Gestore, diversamente per tutte le tipologie di utenze si applica la seguente procedura per il ricalcolo dei consumi differenziando i casi in cui il misuratore sia accessibile, non accessibile o parzialmente accessibile (Allegato A, art. I, Deliberazione AEEGSI 218/2016/R/idr).

Misuratore accessibile

Qualora il Gestore abbia effettuato la lettura dei consumi così come previsto dalla Delibera AEEGSI 218/2016/R/idr e/o risultino letture di qualsiasi altra natura (es. autoletture, cambio contatore, verifica tecnica), in un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni), ai consumi eccedenti i consumi medi giornalieri, relativamente alla quota acquedotto, sarà applicata la tariffa non superiore alla metà della tariffa base vigente al momento nel periodo interessato, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili del 30%.

Qualora il Gestore non abbia effettuato i tentativi di lettura dei consumi così come previsto dalla Delibera AEEGSI 218/2016/R/idr e/o non risultino letture di qualsiasi altra natura (es. autoletture, cambio contatore, verifica tecnica), in un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni), ai consumi eccedenti il consumo medio giornaliero relativamente alla quota acquedotto, sarà applicata la tariffa non superiore alla metà della tariffa base vigente al momento nel periodo interessato, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili del 30%. Per i consumi decorsi i sei mesi di cui innanzi, non graverà sull'utente il costo della fornitura maturata successivamente a tale periodo.

Misuratore non accessibile o parzialmente accessibile

Qualora il Gestore abbia effettuato la lettura dei consumi così come previsto dalla Delibera AEEGSI 218/2016/R/idr e/o risultino letture di qualsiasi altra natura (es. autoletture, cambio contatore, verifica tecnica), in un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni), ai consumi eccedenti i consumi medi giornalieri, relativamente alla quota acquedotto, sarà applicata la tariffa non superiore alla metà della tariffa base vigente al momento nel periodo interessato, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili del 30%.

Qualora il Gestore non abbia effettuato i tentativi di lettura dei consumi così come previsto dalla Delibera AEEGSI 218/2016/R/idr e/o non risultino letture di qualsiasi altra natura (es. autoletture, cambio contatore, verifica tecnica), in un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni), ai consumi eccedenti il consumo medio giornaliero, relativamente alla quota acquedotto, sarà applicata la tariffa non superiore alla metà della tariffa base vigente al momento nel periodo interessato, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili del 30%. Per i consumi decorsi i sei

mesi di cui innanzi, non graverà sull'utente il costo della fornitura maturata successivamente a tale periodo.

Qualora il Gestore abbia invece effettuato i tentativi di lettura dei consumi così come previsto dalla Delibera AEEGSI 218/2016/R/idr senza riuscire ad effettuare la lettura per cause imputabili esclusivamente all'utenza e/o non risultino letture di qualsiasi altra natura (es. autolettura, cambio contatore, verifica tecnica), relativamente alla quota acquisite, il costo del consumo eccedente il consumo medio giornaliero sarà addebitato all'utente per tutto il periodo intercorrente dall'ultima lettura valida fino al momento dell'accertamento della perdita occulta, al prezzo della tariffa base vigente al momento nel periodo interessato decurtata del 50%.

5. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'utente fruitore della procedura di riconoscimento della perdita occulta ha la facoltà di poter concordare con il Gestore le modalità di rateizzare i pagamenti secondo quanto previsto all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).